

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Impianti – Opere Pubbliche – Servizio Edilizia Pubblica;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato ***“REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA”*** ;



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE: Impianti Opere Pubbliche
SERVIZIO: Edilizia Pubblica

Al Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.

La Legge quadro sui Lavori Pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 all'art. 24 comma 6 ammette l'affidamento e l'esecuzione di lavori con il sistema in economia.

L'art. 88 del Regolamento generale di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, prevede che: "i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze" nell'ambito di una serie di categorie generali in tale norma elencate.

Pertanto, per poter procedere all'affidamento di lavori pubblici con tale sistema, si rende necessario approvare un Regolamento che li disciplini nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge, e in relazione a quanto dispongono gli articoli 88 – da 142 a 148 – 120 – 153 – da 176 a 182 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

La formulazione del presente Regolamento è il frutto di un lavoro svolto congiuntamente dal Segretario Generale (dott.ssa Maria Angela Danzi), dal Settore Impianti e Opere Pubbliche (in persona del dott. Luciano Felisi) e dal Servizio Legale-Contratti (in persona dell'ing. Andrea Zuccoli), del Settore Infrastrutture a Rete (in persona dell'ing. Carlo Nicola Casati), del Settore Attività Finanziarie e Contabili (in persona della dott.ssa Flavia Orsetti).

Pertanto si propone di approvare l'allegato "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA".

Sesto San Giovanni, 30/11/2005

Dott. Luciano FELISI

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, FI, UDEUR. Assenti: LN, AN.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al Valor Militare

**REGOLAMENTO
DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Sommario

CAPO I FINALITA' E CONTENUTI.....	5
Art. 1 Ambito di applicazione	5
Art. 2 Opere oggetto della procedura e limiti di spesa	5
CAPO II PROCEDURA E MODI DI ESECUZIONE	6
Art. 3 Responsabile della procedura.....	6
Art. 4 Modo di esecuzione dei lavori	6
Art. 5 Esecuzione in amministrazione diretta	6
Art. 6 Esecuzione per cottimo.....	7
Art. 7 Contratti aperti di manutenzione	7
CAPO III SCELTA DEL CONTRAENTE	7
Art. 8 Requisiti	7
Art. 9 Procedura e documentazione	8
Art. 10 Criteri di scelta del contraente.....	8
Art. 11 Ordinazione delle spese in economia.....	9
Art. 12 Lavori e provvedimenti di urgenza e di somma urgenza	9
CAPO IV CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA	10
Art. 13 Annotazione dei lavori in economia.....	10
Art. 14 Liquidazione e pagamento delle spese in economia	10
Art. 15 Rendiconto finale delle spese	10
Art. 16 Variazioni per maggiori spese in economia	10
CAPO V CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	11
Art. 17 Forma dei contratti	11
Art. 18 Piani di sicurezza	11
Art. 19 Garanzie	11
CAPO VI PATOLOGIE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	11
Art. 20 Inadempimenti	11
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 21 Divieto di frazionamento.....	12
Art. 22 Rinvio.....	12
Art. 23 Entrata in vigore - Disposizione transitoria	12

CAPO I FINALITA' E CONTENUTI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua criteri omogenei e limiti per il ricorso al sistema in economia, relativamente all'esecuzione di lavori ed all'acquisto del materiale necessario alla loro realizzazione.

2. Il ricorso al sistema in economia è ammesso esclusivamente in relazione alla natura delle singole spese ed entro i limiti di importo per ciascuna di esse indicati nel presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche per i lavori in economia previsti dal quadro economico di appalti di lavori.

4. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'I.V.A.

5. In presenza di interventi che oltre a lavori comprendano servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% e non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

Art. 2 Opere oggetto della procedura e limiti di spesa

1. Possono effettuarsi in economia le manutenzioni di opere o di impianti di importo non superiore ai **50.000 Euro**, ai sensi dell'art. 88 lett. b) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ed in particolare, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:

- a) le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni e rovine di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari a ristabilire il transito o per evitare danni maggiori;
- b) interventi per la messa in sicurezza dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;
- c) la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale e degli elementi di arredo urbano;
- d) le assicurazioni, le concatenazioni, e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombrò dei materiali rovinati e, in generale, tutti i lavori da eseguirsi d'urgenza a seguito di ordinanza;
- e) manutenzione e lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori a leggi, regolamenti e ordinanze;
- f) la riparazione delle strade in carico al Comune compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- g) la manutenzione dei cimiteri;
- h) la riparazione delle attrezzature di proprietà comunale utilizzate per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- i) la provvista dei materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

2. Possono inoltre essere eseguite in economia, entro il limite di **200.000 Euro** o del diverso limite massimo che dovesse essere stabilito da leggi successive, le seguenti opere:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti compresi nella tipologia di cui all'art. 2 quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della Legge 109/94 e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dall'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori;
- e) lavori interferenti con l'attività operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita;
- f) lavori necessari per la compilazione di progetti (rilievi, indagini sondaggi, etc.).

CAPO II PROCEDURA E MODI DI ESECUZIONE

Art. 3 Responsabile della procedura

1. Le spese di cui agli articoli precedenti sono disposte dal Dirigente cui afferiscono, nel rispetto degli obiettivi e priorità fissati dal piano esecutivo di gestione e nei limiti dei fondi a tal fine messi a disposizione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
2. Il Dirigente nomina per tutti i lavori in economia un Responsabile del Procedimento ed un Direttore dei lavori. I due incarichi possono coincidere nella stessa persona.
3. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati con le modalità specifiche del Regolamento di contabilità con mandati intestati al Responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
4. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
5. Nel bilancio di previsione e nel PEG vengono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4 Modo di esecuzione dei lavori

1. I lavori in economia sono caratterizzati dalla loro esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite la propria organizzazione o con incarichi a terzi, che agiscono comunque sotto la direzione degli organi del Comune.

2. L'esecuzione in economia ha luogo:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo, fermo restando il limite di importo previsto dal seguente articolo per l'esecuzione in amministrazione diretta.

Art. 5 Esecuzione in amministrazione diretta

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue, per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati al precedente art. 2.
2. Il Responsabile del Procedimento acquista i materiali, direttamente o tramite il Servizio Economato, e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 6 **Esecuzione per cottimo**

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori individuati all'art. 2, commi 1 e 2, per gli importi massimi in essi rispettivamente stabiliti e comunque per una spesa non superiore a quella massima prevista dalla legislazione nazionale per l'ammissibilità di lavori in economia.
2. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per inadempimento del cottimista mediante semplice denuncia con le modalità di cui all'art. 120 del D.P.R. 554/99, nonché di provvedere sostitutivamente all'esecuzione dei lavori in danno dell'assuntore;
 - g) gli eventuali premi per la riduzione dei tempi concordati, nei limiti previsti dalla normativa in materia di appalti di lavori.

3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione all'Albo Pretorio dei nominativi degli affidatari.

Art. 7 **Contratti aperti di manutenzione**

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, l'Amministrazione può stipulare contratti aperti, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554/99.

2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, di norma non inferiore ai sei mesi, per interventi non predeterminati nel numero, bensì richiesti dalla stazione appaltante quando se ne verifichi la necessità.

3. Alle manutenzioni realizzate dall'Ente e ai relativi contratti si applicano le norme del presente regolamento, per quanto compatibili, ed in particolare è richiesta, ai fini dell'ordine di esecuzione, la documentazione prevista dai commi 3-4-5 dell'art. 9.

CAPO III **SCELTA DEL CONTRAENTE**

Art. 8 **Requisiti**

1. I lavori devono essere affidati a soggetti o a imprese di notoria capacità ed idoneità, che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 75 del D.P.R. 554/99.

2. I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla Camera di Commercio ed essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dall'art. 28 del D.P.R. 34/2000 in relazione all'importo dei lavori da affidare.

Art. 9

Procedura e documentazione

1. Il Responsabile del Procedimento avrà cura, per l'individuazione del contraente:
 - per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro, di richiedere di norma almeno tre preventivi; è fatta salva comunque la facoltà di richiedere un numero inferiore di preventivi specificandone le motivazioni;
 - per i lavori di importo superiore a 20.000 Euro, di richiedere di norma almeno cinque preventivi.
2. Solo per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro è consentita l'acquisizione di un solo preventivo in caso di urgenza o qualora ricorra una delle particolari e speciali circostanze di cui all'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, dandone specifica motivazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
3. La richiesta di preventivo/offerta deve essere rivolta mediante lettera di invito inviata per posta o a mezzo fax o posta elettronica certificata, e deve contenere, tra l'altro:
 - per i lavori urgenti di importo non superiore a 20.000 Euro e per quelli di somma urgenza di cui al successivo art. 12 di qualunque importo, la perizia sommaria di spesa ed il verbale previsti dal successivo art. 12;
 - per i lavori in genere, eventuali elaborati grafici ed il Capitolato Speciale d'Appalto e/o il Foglio Patti e Condizioni, contenente gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 6;
 - in ogni caso, modulo di dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ammissione alle pubbliche gare e di qualificazione all'esecuzione dei lavori, da compilarsi a cura dell'impresa e da produrre unitamente al preventivo/offerta.
4. Il preventivo/offerta, corredato da tutta la documentazione richiesta, deve pervenire all'Ufficio Protocollo in busta chiusa entro il termine stabilito. Solo nei casi di estrema urgenza è consentito il ricevimento a mezzo fax o posta elettronica certificata.
5. Il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere entro un termine perentorio l'integrazione di eventuale documentazione carente e/o chiarimenti all'offerta presentata.
6. Salvo i casi di somma urgenza, il termine di presentazione dei preventivi/offerte non può essere inferiore a giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della richiesta.
7. Il Dirigente, per ciò che attiene ai criteri generali, ed il Responsabile del procedimento, per ciò che attiene alla singola procedura, individuano modalità e forme dirette a garantire i principi di buon andamento, economicità e trasparenza, in particolare ricorrendo eventualmente ad ogni altra forma di pubblicità integrativa ritenuta necessaria per la formazione di un elenco di imprese specifiche da invitare, da aggiornare almeno semestralmente.
8. La Giunta Comunale può dettare ulteriori indirizzi per garantire la trasparenza delle procedure regolate dal presente articolo, ed in particolare in merito all'individuazione dei soggetti contraenti.

Art. 10

Criteri di scelta del contraente

1. La scelta tra più offerte deve essere ispirata ai seguenti criteri: prezzo, anche congiuntamente alla qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione. I criteri di scelta ed il peso a ciascuno di essi attribuiti devono essere indicati nell'avviso di gara ufficiosa e/o nella lettera d'invito.
2. La valutazione dei preventivi richiesti, deve essere effettuata dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due dipendenti, di cui uno funge da segretario verbalizzante, individuati tra gli impiegati applicati al Servizio.
3. Il verbale è approvato con determinazione del Dirigente responsabile del provvedimento di spesa.

4. Si può non procedere all'aggiudicazione con atto motivato, e previo contraddittorio, in caso di anomalia dell'offerta.

Art. 11

Ordinazione delle spese in economia

1. L'ordinativo deve essere effettuato con lettera o altro atto del Responsabile del Procedimento, che - nei casi in cui, ai sensi del successivo art. 17, il rapporto contrattuale viene a perfezionarsi mediante scambio di corrispondenza - deve contenere, direttamente o anche mediante semplice rinvio ai corrispondenti articoli del Capitolato o del Foglio Patti e Condizioni, i seguenti elementi,:

- a) le condizioni esecutive;
- b) le modalità di pagamento;
- c) le penali per ritardata esecuzione;
- d) l'impegno di spesa, in conformità al vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- e) le eventuali garanzie da prestare.

Art. 12

Lavori e provvedimenti di urgenza e di somma urgenza

- 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- 2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Responsabile comunale del *budget*, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
- 3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto, fra il Responsabile del procedimento e il tecnico, che si reca prima sul luogo può disporre, previa ordinanza sindacale, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al primo comma, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro ai sensi dell'art. 147 del DPR 21/12/99 n. 554 o del diverso limite massimo che dovesse essere stabilito da leggi successive, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- 4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
- 5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99.
- 6. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente, che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori. Il verbale sarà trasmesso, unitamente ad una perizia sommaria della spesa, alla Giunta Comunale per l'eventuale assegnazione di fondi, quando quelli già assegnati al Responsabile risultino insufficienti.
- 7. Ai sensi e per gli effetti di legge, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il predetto termine.
- 8. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente o della Giunta Comunale, si deve comunque provvedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

CAPO IV CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 13 Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal Responsabile del procedimento o, su incarico di quest'ultimo, dal Direttore dei lavori:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l'indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 14 Liquidazione e pagamento delle spese in economia

1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta sia quelle con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate con attestato del Responsabile del procedimento.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori o delle provviste e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, ai sensi dell'art. 178 del D.P.R. 554/99, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

Art. 15 Rendiconto finale delle spese

1. Il rendiconto finale, stilato dal Responsabile del procedimento o, su suo incarico, dal Direttore dei lavori, riepiloga [gli acconti avuti](#) e l'importo di tutti gli eventuali rendiconti mensili di cui all'art. 180 del D.P.R. 554/99. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto.

2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

3. Nei casi in cui la documentazione di cui ai commi precedenti è predisposta dal Direttore dei lavori, il Responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

Art. 16 Variazioni per maggiori spese in economia

1. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia la spesa impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento provvede a redigere perizia suppletiva, soggetta ad approvazione da parte del Dirigente cui la spesa afferisce, ai fini dell'integrazione dell'impegno di spesa con le modalità previste dal Regolamento Comunale di Contabilità. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti previsti dal presente Regolamento.

2. In nessun caso la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata. Qualora risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidamente responsabili il Responsabile del procedimento ed eventualmente coloro che illegittimamente hanno ordinato le maggiori spese.

CAPO V CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 Forma dei contratti

1. Per i lavori in economia di importo superiore a 50.000 Euro, alla conclusione del contratto si procede mediante scrittura privata.
2. Per importi inferiori a 50.000 Euro, si provvede mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.
3. Resta comunque ferma la facoltà di fare ricorso, con provvedimento motivato, alla forma pubblica amministrativa o alla scrittura privata quando l'importo o la durata o la natura del contratto lo rendano opportuno.

Art. 18 Piani di sicurezza

Ai contratti di lavori di cui all'articolo precedente devono essere allegati i piani di sicurezza di cui all'art. 31 della L. 109/94.

Art. 19 Garanzie

1. E' di norma obbligatoria la costituzione, da parte dell'impresa affidataria, della garanzia fideiussoria definitiva quando i lavori da effettuare superano l'importo di 20.000 Euro. Si può procedere all'esonero dalla cauzione definitiva per contratti di importo non superiore a 50.000 Euro con provvedimento motivato in relazione alle particolarità della fattispecie. E' facoltà del Comune richiedere anche la cauzione provvisoria nei casi in cui il rispetto del termine fissato per la conclusione del contratto sia da considerarsi essenziale.

2. L'ammontare della garanzia fideiussoria provvisoria e definitiva viene stabilito, rispettivamente, nella misura del 2% (due per cento) e del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

CAPO VI PATOLOGIE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 20 Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può risolvere il contratto in danno dell'affidatario con semplice dichiarazione scritta che può disporre altresì l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa inadempiente, salvo l'esercizio, da parte del Comune, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza e salva comunque l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del D.P.R. 554/99.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Divieto di frazionamento

1. E' vietato qualsiasi frazionamento di opere dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni.
2. A tal fine si terrà conto, in particolare, di tutte le spese relative ai lavori e alle provviste derivanti dalla medesima esigenza.

Art. 22 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di lavori in economia.

Art. 23 Entrata in vigore – Disposizione transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure di affidamento avviate successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Ove non ne ravvisi pregiudizio a danno di terzi, il dirigente competente può disporre l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento anche alle procedure di affidamento avviate precedentemente alla sua entrata in vigore.